

CONCERTI ED ALTRI EVENTI IN CHIESA

1. Con una certa frequenza, si richiede di utilizzare le chiese per concerti o altri eventi socio-culturali. Diversi sono i motivi presentati: necessità di ambienti, per carenza di luoghi adeguati; ragioni acustiche, per le quali le chiese generalmente danno buona garanzia; ragioni estetiche, desiderando tenere l'evento in un ambiente di bellezza; ragioni anche semplicemente pratiche, soprattutto per i concerti di organo: le chiese, infatti, nella loro generalità ne sono dotate.
2. Contemporaneamente, le "*Scholae cantorum*" non hanno molte volte l'opportunità di eseguire il loro repertorio abituale di musica sacra polifonica nel contesto della celebrazione liturgica. A motivo di ciò, si desidera talvolta eseguire tale musica all'interno della chiesa, in forma di concerto. Lo stesso capita con il canto gregoriano, che è entrato a far parte dei programmi di concerti dentro e fuori della chiesa.
3. Un'apertura generale delle chiese a tali scopi non sarebbe rispettosa della loro destinazione originaria e della finalità per la quale sono state edificate; d'altra parte, un rifiuto indiscriminato rischia di essere compreso o accolto male da parte di organizzatori ed esecutori. È dunque necessario richiamare innanzitutto il significato delle chiese e della loro finalità, alla luce di quanto affermano la Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, l'Istruzione *Musica Sacram* del 5 settembre 1967, l'Istruzione *Liturgicæ instaurationes* del 5 settembre 1970, la Lettera della Congregazione per il Culto Divino del 5 novembre 1987, ed il Codice di Diritto Canonico, ai cann. 1210, 1213 e 1222.

I. NATURA E FINALITÀ DELLE CHIESE

1. Il popolo di Dio, adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è la Chiesa, tempio di Dio edificato con pietre vive, nel quale viene adorato il Padre in spirito e verità. Giustamente, fin dall'antichità il nome "chiesa" è stato esteso all'edificio in cui la comunità cristiana si riunisce per ascoltare la parola di Dio, pregare, ricevere i Sacramenti, celebrare l'Eucaristia e adorarla come sacramento permanente. Le chiese pertanto non si possono considerare come semplici luoghi "pubblici", disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi sacri, cioè "messi a parte" in modo permanente per il culto a Dio con il rito specifico della consacrazione o dedizione.
2. Come edifici visibili, le chiese sono segni della Chiesa pellegrina sulla terra; immagini che annunciano la Gerusalemme celeste; luoghi in cui si attualizza fin da quaggiù il mistero della comunione tra Dio e gli uomini. Inserita negli abitati urbani o rurali, la chiesa è

la casa di Dio, cioè il segno della sua abitazione fra gli uomini. Essa rimane luogo sacro anche quando non vi si tiene una celebrazione liturgica.

3. In una società di agitazione e di rumore, le chiese sono pure luoghi dove gli uomini possono raggiungere, nel silenzio o nella preghiera, la pace dello spirito o la luce della fede. Ciò sarà possibile soltanto se le chiese conservano la loro identità. Quando le chiese si utilizzano per fini diversi da quello loro proprio, si mette in pericolo la loro caratteristica di segno del mistero cristiano, con danno più o meno grave alla pedagogia della fede e alla sensibilità del popolo di Dio. Ricorda infatti la parola del Signore: «La mia casa è casa di preghiera» (*Lc 19, 46*).

II. CONSIDERAZIONI

1. Spetta all'autorità ecclesiastica esercitare liberamente i suoi poteri nei luoghi sacri (cf can. 1213), e dunque regolare l'utilizzazione delle chiese, salvaguardando il loro carattere sacro.

2. Recita il can. 1210: «Nel luogo sacro si ammetta soltanto ciò che serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e si proibisca tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. L'Ordinario può tuttavia permettere occasionalmente altri usi, purché non siano contrari alla santità del luogo».

3. Il principio che l'utilizzazione della chiesa non deve essere contraria alla santità del luogo determina il criterio secondo il quale si deve aprire la porta della chiesa a un concerto di musica sacra o religiosa, e la si deve chiudere ad ogni altra specie di musica, di esibizione e di recita. La più bella musica sinfonica, per esempio, non è di per sé religiosa. Tale qualifica deve risultare esplicitamente dalla destinazione originale dei pezzi musicali o dei canti e dal loro contenuto.

4. Non è legittimo programmare in una chiesa l'esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica o contemporanea, di alto livello o popolare: ciò non rispetterebbe il carattere sacro della chiesa e la stessa opera musicale sarebbe eseguita in un contesto che non le è connaturale. Né è legittimo accogliere in una chiesa eventi, spettacoli, intrattenimenti di vario genere e contenuto.

5. Si possono invece tenere, a determinate condizioni, concerti di "musica sacra" (cioè composta per la Liturgia) e di "musica religiosa" (cioè che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi o alla Chiesa).

Tali concerti hanno una loro particolare utilità per preparare alle principali feste liturgiche; per accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici e per creare nelle chiese un ambiente di bellezza e di meditazione che aiuti e favorisca, anche in coloro che sono lontani dalla Chiesa, una disposizione a recepire i valori dello spirito.

6. Quando gli organizzatori chiedono di eseguire un concerto in una chiesa, spetta all'Ordinario accordare la concessione "*per modum actus*". Ciò deve essere inteso relativamente a concerti occasionali. Si esclude una concessione cumulativa, per esempio, nel quadro di un festival o di un ciclo di concerti.

III. DISPOSIZIONI PRATICHE

1. Per poter realizzare un concerto musicale o vocale in chiesa si deve presentare domanda alla Curia Arcivescovile, in tempo utile e per iscritto, con l'indicazione della data, dell'orario e del programma con le opere e i nomi degli autori.

2. Vengono generalmente accolte le cosiddette "elevazioni spirituali", in quanto hanno come finalità primaria la preghiera e la contemplazione religiosa: si tratta dell'esecuzione di musica organistica e/o vocale che accompagna, in funzione di ispirazione e di aiuto alla riflessione, la proclamazione di testi biblici o di chiara indole religiosa;

3. In via eccezionale, possono essere autorizzati "sacre rappresentazioni" o "musicals" (con letture, preghiere e anche silenzi), con testi e musiche a chiara ispirazione religiosa.

4. Non sono ammessi in chiesa concerti di musica di altro genere: concerti di bande, canti folkloristici, musiche e testi provenienti da opere profane, anche se il contenuto può apparire religioso. Ugualmente, non sono ammessi recite natalizie o di fine anno scolastico e altre rappresentazioni.

5. Una volta ottenuto il consenso dell'Ordinario, affinché la sacralità della chiesa sia salvaguardata, si dovranno osservare le seguenti condizioni:

a - il SS. Sacramento sarà conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso;

b - l'ingresso dovrà essere libero e gratuito;

c - gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento ed un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa;

d - i musicisti e cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all'altare, al seggio del celebrante, all'ambone;

e - la presentazione ed eventuali altri commenti che accompagnano il concerto non siano solamente di ordine artistico o storico ma favoriscano anche una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori.

6. Qualora vengano accolti nella chiesa concerti organizzati da esterni alla parrocchia, i medesimi Enti dovranno fornire alla Curia Arcivescovile un documento scritto con il quale si impegnano a garantire la responsabilità civile, le spese, il riordino dell'edificio e gli eventuali danni.

Spoletto, 2 gennaio 2012.